

Provincia di Biella

Rinnovo con variante sostanziale e subentro a concessione di derivazione d'acqua pubblica mediante 2 pozzi esistenti in Comune di SAGLIANO MICCA.– Fasc. SAGLIANO M.3 - Tintalana srl.

Ordinanza N. 11 /2020 del Dirigente dell'Area tutela e valorizzazione ambientale

SPECIFICATO che nel presente atto si identifica come "Richiedente" la ditta "Tintalana srl", con sede legale in C.so Europa n. 7, 20122 MILANO - C.F 03220140986 e, come Regolamento, il D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R.

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 4.551 del 01.12.2005 era stato approvato il disciplinare di concessione preferenziale di derivazione d'acqua relativo al fascicolo provinciale SAGLIANO M.3. - CUR BI10101, intestato alla "Filatura Fontanella spa, con sede legale in Via IV novembre 32 a Masserano (BI), inerente 2 pozzi ubicati nel comune di Sagliano Micca, per un portata massima e media di 0,44 l/s, pari ad un volume massimo di 13.200 m³ annui d'acqua pubblica, ad uso "Produzione beni e servizi", sul terreno distinto al fg. 26 mapp. 110 e 111; vista la domanda in data 18.12.2019, protocollo provinciale n° 25.575 del giorno 19.12.2019, con cui il Richiedente ha chiesto il subentro e rinnovo con variante sostanziale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, per poter derivare 2 l/s massimi, 1 l/s medi ed un volume massimo annuo di 31.500 metri cubi d'acqua pubblica da 2 pozzi esistenti, ad uso Produzione Beni e Servizi; dato atto che sulla base degli atti istruttori preliminari, il prelievo richiesto non è da sottoporre a procedure di verifica o valutazione di impatto ambientale del prelievo, che è compatibile con la direttiva 08/2015 dell'autorità di Bacino del Fiume Po e che è conforme alla L.R. 22/1996 e s.m.i. per quanto riguarda il divieto di realizzare opere che mettano in comunicazione l'acquifero superficiale con gli acquiferi profondi; vista la nota di protocollo provinciale n° 670 del 10.01.2020, con cui è stata data la comunicazione di avvio del procedimento; visti gli atti istruttori; considerato che Marco Pozzato, in qualità di Responsabile del procedimento, a seguito dell'istruttoria condotta da Dario Orfei, ritiene che non vi siano elementi ostativi alla continuazione dell'istruttoria;

il sottoscritto dott. Graziano STEVANIN, in qualità di Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, incaricato con Decreto del Presidente della Provincia n° 92, del 23 settembre 2019; vista e fatta propria la relazione che precede,

ORDINA

ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n°10/R e ss.mm.ii.

1. di rendere nota l'ammissione ad istruttoria della domanda presentata dalla ditta "Tintalana srl", con sede legale in C.so Europa n. 7, 20122 - MILANO - C.F 03220140986, il giorno 18.12.2019, protocollo provinciale n° 25.575 del 19.12.2019;
2. la pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali e Avvisi" e sul sito internet della Regione Piemonte;

3. l'affissione della presente Ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere da **martedì 04.02.2020** all'Albo Pretorio del Comune di Sagliano Micca interessato per territorio;
4. la trasmissione della presente ordinanza al Richiedente e a: Comune di Sagliano Micca, Comando Militare Esercito Piemonte di Torino, Dipartimento Provinciale Arpa di Biella, Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere, per l'espressione dei pareri di cui all'art. 11 del REGOLAMENTO;
5. la convocazione della visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del REGOLAMENTO, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno **27.02.2020** con ritrovo alle ore 10:00 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sagliano Micca. Detta visita, a termini dell'art. 14 – c. 1 del REGOLAMENTO, ha valore di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
6. che, ai sensi dell'art. 14 del REGOLAMENTO, nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ivi comprese l'Amministrazione Comunale per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, dovranno esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione;
7. ai sensi dell'art 14 ter c.7 della L. 241/90 e s.m.i., si considererà acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;
8. che le domande concorrenti saranno ammesse solo se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale e corredate della documentazione prevista, ai sensi dell'art 12 del Regolamento;
9. che eventuali memorie scritte e osservazioni potranno essere presentate all'Amministrazione Provinciale di Biella- Area Tecnica ed Ambientale, presso cui è anche consultabile copia della documentazione tecnica, o al Comune presso il quale viene affissa la presente;
10. al Servizio provinciale Rifiuti - V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche di provvedere con proprio personale alla visita locale di istruttoria;
11. che si renda noto che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di Legge.
- 12.

Firmato in originale:

il dirigente/responsabile STEVANIN GRAZIANO